



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
Liceo Scientifico "Camillo Golgi"  
Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

---

## **REGOLAMENTO**

### **SULLA FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ**

### **SCOLASTICHE DA PARTE DEGLI STUDENTI**



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365  
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059  
e-mail: [bsps03000p@istruzione.it](mailto:bsps03000p@istruzione.it) - PEC: [bsps03000p@pec.istruzione.it](mailto:bsps03000p@pec.istruzione.it)

## **INDICE**

<u>Premessa</u>	<u>3</u>
<u>Fonti normative</u>	<u>3</u>
<u>Regole</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 1 – Obbligo di frequenza regolare</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 2 – Assenze e giustificazioni</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 3 – Numero massimo di ore di assenza consentito</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 4 – Ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 5 – Astensione dalle lezioni</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 6 – Le assenze, i ritardi e la valutazione</u>	<u>7</u>

## **PREMESSA**

La regolarità della frequenza delle lezioni scolastiche da parte degli studenti è un fattore che, oltre ad influenzare l'efficacia dell'insegnamento, incide sulla qualità del loro apprendimento e rende possibile la raccolta di elementi sufficienti ad assicurare una valutazione adeguata del loro profitto e comportamento. Inoltre, costituisce una pregiudiziale per l'ammissione alla classe successiva o agli esami ed è uno degli elementi tenuti in considerazione ai fini dell'attribuzione del credito scolastico previsto per gli ultimi tre anni della Scuola Secondaria di 2° grado.

Pertanto, una regolamentazione della materia rappresenta un dovere dell'istituzione scolastica, al fine di garantire le condizioni ottimali al raggiungimento delle proprie finalità educativo-culturali e di permettere agli studenti un percorso funzionale allo sviluppo, al massimo grado possibile, delle loro capacità potenziali.

## **FONTI NORMATIVE**

- D.P.R. 275/99
- D.Lgs. n. 59 del 19/02/2004, art. 11
- D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005, art. 13
- Regolamento sulla valutazione degli alunni D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, artt. 2 e 14
- Nota MIUR 27/10/2010, prot. N. 7736
- Nota MIUR 02/03/2011, prot. N. 2065
- C.M. n. 20 del 4 marzo 2011

## **REGOLE**

### **Articolo 1 - Obbligo di frequenza regolare**

- 1.1** Gli studenti sono tenuti a rispettare l'orario scolastico stabilito dal Consiglio di Istituto, entrando a scuola con la massima puntualità (dalle 7,55 alle 8,00).
- 1.2** Hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività integrative programmate dai Consigli di classe (corsi di recupero, visite guidate, viaggi di istruzione, stage...) che si svolgono in orario curricolare ed extracurricolare.
- 1.3** Gli studenti, una volta data la propria adesione ad attività extracurricolari (attività sportive, teatrali...) che possono essere svolte in ambienti interni od esterni all'Istituto e che siano state previste nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), sono obbligati a parteciparvi regolarmente.

### **Articolo 2 – Assenze e giustificazioni**

- 2.1** Il docente in servizio alla prima ora di lezione ha il compito di verificare l'eventuale assenza di studenti nella giornata e di riportarla nel registro elettronico; la registrazione dell'assenza viene compiuta dopo le 8.05.
- 2.2** Il suddetto docente ha altresì il compito di verificare sul registro elettronico l'avvenuta giustificazione di assenze relative ai giorni precedenti. Le assenze alle attività indicate all'articolo precedente, sia quelle inerenti al punto 1.2. che al punto 1.3., devono essere adeguatamente giustificate dai genitori - nel caso in cui lo studente sia minorenni - e dallo studente stesso - qualora sia maggiorenne - alla voce assenze del registro elettronico.
- 2.3** La mancanza della giustificazione comporta l'ammissione con riserva alle lezioni dello studente, il quale deve inderogabilmente presentare la giustificazione entro i tre giorni successivi.
- 2.4** I ritardi nelle giustificazioni e le assenze non giustificate vengono tenute in considerazione ai fini dell'assegnazione del voto relativo al comportamento.

### **Articolo 3 – Numero massimo di ore di assenza consentito**

**3.1** Ai fini della validità dell'anno scolastico, è necessario che gli studenti abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, relativo al proprio indirizzo di studio.

**3.2** Pertanto, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale o in occasione della decisione di ammissione o non ammissione agli esami, ha il compito di verificare preliminarmente il requisito precisato al punto precedente.

**3.3** È possibile derogare alla norma ricordata al punto 3.1 solo nei seguenti casi deliberati dal Collegio Docenti: terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e C.I.P. In tal caso le assenze devono essere debitamente motivate e documentate.

Inoltre, la decisione della deroga viene assunta dai Consigli di classe previo accertamento dell'esistenza di elementi in quantità adeguata ad esprimere una valutazione fondata degli apprendimenti e delle competenze dello studente.

### **Articolo 4 - Ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate**

**4.1** Lo studente che entra a scuola dopo le 8.05, per un ritardo non previsto e quindi non giustificato preventivamente, può recarsi in classe e provvedere in un secondo momento alla giustificazione del ritardo, tramite registro elettronico.

**4.2** L'entrata posticipata dello/a studente/studentessa può essere ammessa su richiesta scritta adeguatamente motivata, attraverso il registro elettronico.

**4.3** L'uscita anticipata può essere concessa su richiesta del genitore o dello studente, se maggiorenne, tramite registro elettronico.

**4.4** Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell'ora, al fine di evitare di arrecare disturbo al normale svolgimento delle lezioni.

**4.5** Non è consentito in alcun caso allo/a studente/essa minorenni uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni se non accompagnato/a dal genitore, o da chi ne fa le veci,

ovvero da un delegato maggiorenne. Qualora il genitore, o chi per esso, fosse impossibilitato a recarsi a scuola per il ritiro dello studente/studentessa, può specificare in fase di richiesta di permesso di uscita sul libretto web del proprio figlio, alla voce accompagnatore, la seguente dicitura: "Autonomamente, sollevando la scuola da ogni responsabilità".

**4.6** Nel caso di malessere, viene avvisata la famiglia dello studente, il quale, anche se maggiorenne, può lasciare l'Istituto solo se accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci, ovvero da un suo delegato maggiorenne.

Al momento dell'uscita, il genitore compila il permesso tramite registro elettronico.

**4.7** Analogamente a quanto previsto ai punti 4.5, si procede nel caso di uscita anticipata non programmata per motivi familiari gravi.

**4.8** I permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita anticipata devono essere richiesti per iscritto dai genitori se l'alunno minorenni o dall'alunno stesso se maggiorenne e possono essere concessi dal Dirigente Scolastico solo per casi eccezionali e documentati, purché la lezione che l'alunno perde per tutto l'anno non sia di pregiudizio per i risultati finali.

L'autorizzazione permanente viene annotata dall'incaricato della Segreteria sul registro elettronico.

**4.9** Le richieste di uscita anticipata per motivi sportivi vengono accolte solo se corredate dalla richiesta della squadra sportiva interessata, oltre che dei genitori se l'alunno è minorenni.

## Articolo 5 - Astensione dalle lezioni

- 5.1** Qualsiasi forma di astensione dalle lezioni viene considerata assenza e, pertanto, deve essere giustificata con le modalità descritte nell'articolo 2.

Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive (scioperi, manifestazioni...), i genitori degli alunni minorenni devono comunicare alla scuola di averne preso conoscenza. La relativa assenza viene comunque ritenuta ingiustificata. Gli alunni presenti a scuola, in caso di assenze collettive, hanno comunque diritto a lezioni regolari.

## Articolo 6 - Le assenze, i ritardi e la valutazione

- 6.1** Grazie al sistema di rilevazione connesso al registro elettronico, i genitori, accedendo alla piattaforma *Classeviva* tramite la password loro consegnata, possono verificare costantemente le eventuali assenze e ritardi dei propri figli.
- 6.2** L'assiduità della frequenza viene tenuta in considerazione da parte dei Consigli di classe ai fini dell'assegnazione del voto di comportamento, sulla base di quanto definito in un'apposita tabella - facente parte del sistema valutativo di Istituto riportato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) - alla quale si rinvia, e ai fini dell'assegnazione del credito scolastico previsto per gli studenti delle tre classi terminali.